

Pelillo & Pelillo
Avvocati Associati
Teramo

Viale Cavour n. 52 Tel 0861/246015 - fax 0861 / 247579

Indirizzo mail: spelill@tin.it

Pec: sandro.pelillo@pec-avvocatiteramo.it
angeloraffaele.pelillo@pec-avvocatiteramo.it

Teramo, 10.12.2014

Spett.le

M.I.U.R.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Viale Trastevere n. 76/A

00153 Roma

Via mail : pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori, Avv. Prof. Sandro Pelillo ed Angelo Raffaele Pelillo, nella qualità di difensori della Sig.ra Eleonora Bosi, elettivamente domiciliata in 00195 – Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell'Avv. Massimo Letizia, nel giudizio da questa proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del CINECA – Consorzio Interuniversitario – pendente innanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, con n. R.G. 10411/2014, in virtù dell'ordinanza n. 4904/2014 pubblicata dalla predetta Autorità in data 13/10/2014, specificano quanto segue:

**1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E
NUMERO DI RUOLO GENERALE:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez III bis – R.G.
10411/2014;

**2) NOME DEL RICORRENTE ED INDICAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

Parte ricorrente: Sig.ra Eleonora Bosi, C.F. BSO LNR 94T63 L103R.

Amministrazione intimata:

a) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Sig.
Ministro p.t.;

b) CINECA, Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t.;

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

Provvedimenti impugnati:

- a) della graduatoria di merito, pubblicata sotto la data del 12 maggio u.s. sul sito del M.I.U.R., relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2014 – 2015, limitatamente al punteggio (31,30), perché non comprensivo della valutazione della risposta data al quesito n. 27.
- b) Del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2014, n. 85, limitatamente ai criteri di valutazione ed alle modalità relative sub. art. 2.
- c) Ogni altro atto inerente e consequenziale e, quindi, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica.

Sunto dei motivi di gravame:

1. Illegittimità intrinseca e derivata della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativamente al quesito n. 27. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in tema di correttezza dell'azione amministrativa ed in materia concorsuale del favor verso interpretazione più aderente alla volontà espressa dal candidato. Carezza assoluta di motivazione.

Il caso in discussione si incentra sul quesito n. 27 e sulla relativa valutazione, essendo stati attribuiti zero punti alla ricorrente.

Non sembra azzardato poter ritenere che siffatta valutazione, intrinsecamente e in derivazione da vizi propri del bando sul punto, sia errata, in quanto sarebbe risultato più aderente, rispetto al confronto con la identità dei singoli scienziati individuati, riconoscere che il quesito era sotteso ad una risposta, in toto e non riguardo ad un solo scienziato, negativa, facilmente surrogabile con l'assenza di segni particolari, in quanto, alla luce degli elementi disponibili (confermati, peraltro da uno dei protagonisti), nessuno degli scienziati era stato non correttamente abbinato all'area scientifica indicata.

L'organismo preposto alla correzione, con la conferma successiva del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica, ha interpretato, in sede di valutazione, la formulazione del quiz secondo le indicazioni fornite nel

bando, si da sostenere che, nel caso di specie, dovesse essere necessariamente ricompreso il nominativo di uno scienziato abbinato erroneamente: per l'esattezza, tale accostamento (improprio, quanto a risultato prescelto) è stato attribuito al Professor Mario Capecchi, come evidenziato in fatto.

Ragionando in termini più distesi, viene dato di interrogarsi sulla assenza di elementi di certezza che possano consentire di sostenere la correttezza, *in primis*, della formulazione dei ripetuti criteri affidati al bando sub art. 2 ed, in ogni caso, per derivazione ed intrinsecamente, se la correzione, *rectius*, valutazione, dell'elaborato presentato dalla odierna ricorrente potesse richiedere un diverso apprezzamento, rispetto a quello, totalmente negativo, effettuato.

Ciò, a motivo della constatazione che la scelta operata dalla Amministrazione di ritenere che, nel caso di specie, fosse errato l'abbinamento *sub voce A*), è stato smentito dallo stesso scienziato ivi indicato, per aver fornito, a mò di interpretazione autentica, la contestazione alla negatività ministeriale, avendo affermato, come da recenti notizie di stampa, la sua appartenenza all'area scientifica indicata come errata, cioè la chimica.

In particolare, da organi di stampa nazionale, si è appreso che, a precisa domanda, lo stesso abbia dichiarato di considerarsi un chimico, un biologo, un molecolare, in quanto si occupa di dette aree scientifiche, unitamente alla biofisica (cfr. estratto dal Corriere del Mezzogiorno abbinato al Corriere della Sera del 17 giugno 2014).

In buona sostanza, sempre in punto alla valutazione intrinseca dell'elaborato *in parte qua*, non ci si può non interrogare sulla assenza di elementi idonei a poter riconoscere nel Prof. Capecchi un abbinamento errato, se è lo stesso ad affermare il contrario.

Del resto, principi di logica e di ragionevolezza, che costituiscono una delle componenti del corretto agire amministrativo, non possono consentire di ritenere immune da vizi l'operato dell'Amministrazione, in quanto affermare abbinamenti di campo scientifico come errati, con riguardo ad un determinato protagonista, deve significare per essere corretto, essere in presenza di un'area completamente estranea al soggetto individuato.

Né, del resto, è desumibile, dal tenore del testo, il riferimento ad un'eventuale area prevalente. Sicché, se il protagonista opera anche in ambito chimico, (rispetto al quale, peraltro è in possesso di specifico titolo di studio) oltre ad

altri campi scientifici, perché escludere come risposta errata la mancata individuazione del quesito sub A) come espressione non corretta dell'abbinamento proposto, quando gli altri lo erano?

Detto presupposto di fatto, conseguentemente, non poteva non indurre la candidata a non esprimere alcuna manifestazione a fini di risposta, sì da potersi in ciò riconoscere la sussistenza di presupposti abilitanti all'attribuzione di punti 1,50, non necessitando alcunché di esplicito, in quanto tutti gli scienziati erano stati correttamente abbinati ai campi individuati nel quesito.

A tale riguardo, non può non cogliersi una illegittimità per derivazione dal deficit che affligge la *lex specialis in parte qua*.

Viene indicato, come di seguito dedotto con censura riservata al bando sub art. 2, l'indicazione di quesiti contenenti una risposta errata.

Riguardo al caso di specie, vale considerare la non applicabilità del criterio rispetto al quesito sub. 27, se l'area di riferimento conteneva indicazioni corrette in ciascun elemento fornito ed anche attraverso detto percorso.

Non sembra azzardato poter affermare che la mancata risposta fornita al quesito avrebbe dovuto essere apprezzata come esatta con attribuzione del punteggio corrispondente pari a 1,50, sì da elevarne la collocazione in graduatoria tra coloro che hanno ricevuto punti 32,80, come tali considerati aventi titolo all'ammissione ai corsi di laurea per l'anno accademico 2014-2015.

2. *Illegittimità del bando sub. art.2. Eccesso di potere per incompletezza, contraddittorietà, discontinuità tra previsione ed applicazione. Carezza di presupposti per l'attribuzione di ruolo disciplinante tutti i quesiti così come proposti. Violazione dei principi generale in punto alla certezza dell'azione amministrativa. Carezza, quantomeno insufficienza di motivazione esplicativa. Violazione dei principi costituzionali di diritto allo studio e di accesso all'università. Violazione dei principi regolatori di interpretazione degli atti amministrativi e del favor verso i destinatari.*

Ferma la dubbiozza del numero chiuso e fermo altresì dover riconoscere essersi in presenza di disposizione incompleta, se non ambigua, per non aver affrontato puntualmente specificazioni diversificatrici, come sarebbe stato lecito attendersi per il caso di specie, in subordine alle censure formulate con il motivo che precede, viene dato di interrogarsi se nella *lex specialis* risieda, *in parte qua*, elemento induttivo all'errore di valutazione in quanto il quesito in

discussione non contiene una risposta errata da individuare, non potendosi dubitare dell'attendibilità del chiarimento fornito direttamente dallo stesso scienziato chiamato in causa.

Ora, nel momento in cui la formulazione di uno dei quesiti non contempla una risposta errata, non sembra azzardato poter sostenere che la amministrazione abbia dettato una regola comportamentale incompleta o in ogni caso così come predisposta, inidonea a determinare un risultato non apprezzabile, se attraverso il silenzio, cioè l'assenza di compilazione puntuale con lo sbarramento della casella A) secondo l'interpretazione offerta dall'organo di valutazione, ne consegue che in concreto l'art. 2 avrebbe dovuto essere completato, a voler pervenire ad un'analisi più ampia, con la specificazione di una eventuale presenza differenziata di quesiti non in linea con una indicazione generalizzata, quale è quella in discussione, in quanto implicante risposta finalizzata a far riconoscere al candidato la correttezza degli abbinamenti, così come proposti, e non anche ad attribuire l'onere di individuare la presenza di un accostamento ritenuto errato, ma che errato non è, nella specie, se si è in presenza della confortante analisi fornita, sia consentito ripetere, dal protagonista del caso in discussione.

4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, GENERICAMENTE INDICATI COME I SOGGETTI RICOPRENTI LA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA:

I soggetti inseriti in graduatoria, candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2014 – 2015, presso l'Università degli Studi di L'Aquila, dalla posizione n. 13887 al n. 12103 (All. n. 1)

5) Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di Registro Generale del ricorso R.G. 10411/2014, nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "T.A.R. Lazio – Roma della sezione Terza Bis del T.A.R."

6) La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 4904/2014 dall'omonimo T.A.R.. (All. n. 2)

7) IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO E ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI:

a) Testo integrale del ricorso (viene allegato al presente atto) (All. n. 3)

b) Elenco nominativo dei controinteressati (viene allegato al presente atto)

8) OBBLIGHI DEL MIUR:

A mezzo dell'ordinanza sopra citata (n. 4904/2014) il T.A.R. Lazio – Roma – Sez III Bis, ha prescritto, al M.I.U.R., quanto di seguito riportato:

“il M.I.U.R., ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione venga effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione Terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:*
- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*
- d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
- e) dovrà inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga iscritto un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.*

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del

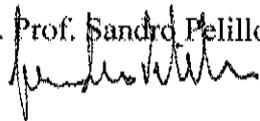
compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.”

9) IN ORDINE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 100,00 PER L'ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PROPRIO SITO.

Si resta in attesa di conoscere le modalità di pagamento dell'importo di € 100,00 che il T.A.R. Lazio – Roma, con la citata ordinanza ha posto a carico della ricorrente ed in favore del Ministero resistente.

Teramo, 10.12.2014

Avv. Prof. Sandro Pelillo



Avv. Angelo Raffaele Pelillo

